

ORGANO di cui all'art. 2, c.5, della legge 240/2010
Nominato con D.R. n. 210/11 del 7.3.2011

Riunione n. 13 del 12 ottobre 2011

Il giorno mercoledì 12 ottobre 2011, alle ore 9,30, convocato con rettorale di prot. n. 6563 del 3 ottobre 211, presso il Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia, Via S. Maria in Gradi n. 4, si è riunito l'Organo di cui all'art. 2, c.5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nominato con decreto rettorale n. 210/11 del 7.3.2011 con il compito di predisporre lo Statuto di Ateneo contenente le modifiche statutarie che scaturiscono dalla legge n. 240/10, per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali sedute precedenti (n.11 del 29 settembre 2011, n. 12 del 3 ottobre 2011);
2. Titolo I – Principi generali;
3. Titolo II – Organi (esclusi artt. 10, 11, 12, 13, 14);
4. Titolo III – Autonomia regolamentare.

	P	A	G	A
Prof. Marco MANCINI Rettore, Presidente	X			
Prof. Ciro DE PACE prima fascia – Facoltà di Agraria, designato dal SA		X		
Prof. Massimiliano FENICE seconda fascia – macro-area scientifica, designato dal SA	X			
Dott. Pier Paolo DANIELI ricercatore – macro-area scientifica, designato dal SA	X			
Prof.ssa Maddalena VALLOZZA seconda fascia – macro-area umanistica-sociale, designata dal SA	X			
Dott. Gino RONCAGLIA ricercatore – macro-area umanistica-sociale, designato dal SA	X			
Sig. Angelo MENGHINI personale T.A. – designato dal SA		X		
Prof. Giulio VESPERINI prima fascia – Facoltà di Scienze Politiche, designato dal CdA	X			
Prof.ssa Manuela ROMAGNOLI seconda fascia – macro-area scientifica, designata dal CdA	X			
Dott.ssa Roberta BERNINI ricercatore – macro-area scientifica, designata dal CdA	X			
Prof. Raffaele CALDARELLI seconda fascia – macro-area umanistica-sociale, designato dal CdA	X			
Dott. Fabrizio ROSSI ricercatore – macro-area umanistica-sociale, designato dal CdA	X			
Dott.ssa Anna Paola PEZZATO personale T.A. - designata dal CdA	X			
Sig.na Eleonora MERLANI rappresentante degli studenti	X			
Dott.ssa Maria Francesca ZOZI rappresentante degli studenti	X			
Prof. Giuseppe NASCETTI Pro-Rettore Vicario	X			
Dott. Arch. Giovanni CUCULLO Direttore Amministrativo, Segretario	X			
Dott.ssa Alessandra MOSCATELLI Dirigente I divisione – supporto tecnico	X			

Il Rettore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Rettore dà atto che, con provvedimento n. 846/11 dell'11.10.2011, si è provveduto alla sostituzione dei due rappresentanti degli studenti decaduti (Dott. A. Boccolini e dott. D. Palazzi) mediante nomina dei due rappresentanti designati dal Senato degli Studenti nella seduta dell'11.10.2011. Rivolge quindi un cordiale saluto alla sig.na Eleonora Merlani e alla dott.ssa Maria Francesca Zozi che entrano a far parte dell'Organo fin dalla presente riunione.

Il Rettore, viste le richieste di audizione presentate dalle OOSS CISL e CISAL, a norma dell'art. 2, c. 5, del Regolamento per il funzionamento dell'Organo, propone di fissare in venti minuti il tempo di audizione di ciascuna OS richiedente. Le audizioni avranno luogo nella prossima seduta del 17 ottobre.

L'Organo approva.

1. Approvazione verbali sedute precedenti (n.11 del 29.09.2011 e n. 12 del 3.10.2011)

Il Rettore sottopone all'approvazione il verbale n. 11 del 29 settembre 2011 e il verbale n. 12 del 3 ottobre 2011.

L'Organo approva i verbali con alcune rettifiche (proff. Caldarelli e Vallozza) al verbale n. 12.

Su proposta del Rettore, per ragioni di semplificazione, i punti 2, 3 e 4 sono discussi unitariamente.

2. **Titolo I – Principi generali**
3. **Titolo II – Organi (esclusi artt. 10, 11, 12, 13, 14)**
4. **Titolo III – Autonomia regolamentare**

Il Rettore illustra il documento bicolonnare, trasmesso ai componenti, contenente lo Statuto rinumerato (Titoli I, II, III); il documento riporta in rosso alcune parti che indicano specificazioni su disposizioni già deliberate dall'Organo rese necessarie ai fini del coordinamento generale dello Statuto stesso. Il documento contiene anche i Titolo IV e V che saranno oggetto di deliberazione nella prossima seduta. Inoltre, il documento contiene articoli che si sottopongono all'attenzione per la prima volta.


Il Rettore passa quindi ad illustrare i singoli articoli dando per ognuno una sintetica illustrazione. Su ciascun articolo verrà chiesta l'approvazione; il testo degli articoli sarà in fine oggetto di deliberazione e riportato nella stesura finale.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Statuto d'autonomia

Il Rettore informa che le disposizioni di cui al comma 3 del vigente Statuto saranno riportate nelle "Disposizioni finali e transitorie".

L'Organo approva.



Art. 2 – Finalità istituzionali
L'Organo approva.

Art. 3 – Codice etico

L'articolo rientra nello stralcio della modifica statutaria di cui al D.R. 540/11. Esso ora viene assunto come articolo 3.

L'Organo approva.

Su proposta della prof.ssa Romagnoli, si conviene di prevedere, nell'ambito delle future modifiche al Codice Etico adottato con decreto rettorale n. 666/11 del 19.7.2011, un'estensione delle norme anche agli assegnisti di ricerca e ai ricercatori a tempo determinato tenuto anche conto che dette figure non sono espressamente specificate nel successivo art. 8 (Definizioni).

Art. 4 – Ricerca

Su invito del Rettore, il Dott. Roncaglia dà lettura dell'articolo contenente modifiche e integrazioni al testo proposto dall'Amministrazione. Il Rettore concorda e fa proprio detto testo.

L'Organo approva con alcune modifiche.

Art. 5 – Didattica

L'Organo approva.

Art. 6 – Diritto allo studio. Attività culturali e sportive

Il Rettore fa rilevare che l'articolo proposto mira a dare piena autonomia all'Ateneo nella gestione degli impianti sportivi, fermi restando, ovviamente, i diritti degli studenti e del personale a fruire dei servizi sportivi. L'Amministrazione, tenuto conto dei forti tagli subiti a livello nazionale dal CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano), nutre dubbi sulla opportunità di continuare ad avvalersi del Comitato per lo Sport Universitario per la gestione degli impianti, ritenendo opportuno avvalersi di apposite strutture e organizzazioni rappresentative anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, con associazioni o cooperative che operino nei rispettivi settori.

L'Organo approva.

Art. 7 – Rapporti con l'esterno

L'Organo approva.

Art.8 – Definizioni

Si apre una breve discussione sull'opportunità o meno di specificare espressamente all'interno della definizione "docenti" anche i ricercatori a t.d. (lett. b) e ai professori aggregati.

In merito il Rettore, dopo aver fatto rilevare che le figure equiparate dalla legge ai ricercatori sono da intendersi gli assistenti del ruolo ad esaurimento, propone di mantenere invariato l'articolo in quanto le definizioni riportate sono funzionali all'assetto statutario. All'interno dello Statuto solo ove necessario è stata introdotta la specificazione "di ruolo" inerente allo *status*. Precisa altresì che il titolo di professore aggregato è

temporaneo e non incide sullo stato giuridico. Pertanto il Rettore propone di lasciare le definizioni in termini generici salvo intervenire, là ove necessario, sui Regolamenti di Ateneo.

L'Organo approva.

TITOLO II – ORGANI

Art. 9 – Organi di Ateneo

L'Organo approva.

Art. 10 – Rettore

Il Rettore precisa che l'articolo viene riproposto con alcune modificazioni apportate alla lett. g) del comma 2.

Sulla proposta della prof.ssa Romagnoli di prevedere, tra le funzioni del Rettore, anche quella di vigilare e di promuovere procedimenti disciplinari nei riguardi del personale t.a. in caso di inerzia del Direttore Generale o quanto meno di garantire una sorta di raccordo tra i vertici dell'Amministrazione, il Rettore fa osservare che il Decreto Legislativo 165/2001 demanda la competenza disciplinare sul personale t.a. al Direttore Generale non prevedendo possibilità di avocazione di detta prerogativa da parte dell'Organo di indirizzo politico. Inoltre, dopo aver ricordato la normativa che regola i rapporti di lavoro del personale docente e del personale dirigenziale e t.a. (l'uno in regime di diritto pubblico, l'altro contrattualizzato), fa presente che in presenza di gravi inadempienze o di mancata osservanza delle direttive degli Organi di Governo lo Statuto prevede un preciso strumento che è la revoca anticipata del contratto del DG disposta dall'art. 35, c.7 dello Statuto e che è deliberata con maggioranza qualificata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico. Per tali motivi la richiesta non può essere accolta.

L'Organo approva.

Alle ore 10,30 il prof. Vesperini esce dal luogo della riunione .

Art. 11 – Senato Accademico

Il Rettore precisa che l'articolo viene riproposto con alcune modificazioni apportate al comma 1 e al comma 2 lett. a) e h).

L'Organo approva.

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione

Il Rettore precisa che l'articolo viene riproposto con alcune modificazioni apportate al comma 3 – lettere f), h), i),j), k), l) riguardanti alcune specifiche che discendono dalle norme di cui all'articolo relativo al DG, dal D.lgs 150/09, dal D.lgs 165/01 nonché dalla l. 240/10 sulle proposte di chiamata.

L'Organo approva.

Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti

L'articolo resta invariato.



Art. 14 – Nucleo di Valutazione

Il Rettore precisa che l'articolo viene riproposto con alcune modificazioni apportate al comma 2, lett. h).

L'Organo approva.

Art. 15 – Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo

Il Rettore fa presente che nell'articolo si elencano in dettaglio le funzioni della Commissione e si prevede una composizione più snella (rappresentanti dei professori e dei ricercatori delle due macro- aree scientifico-tecnologica e umanistico-sociale, più un ricercatore a t.d.) per un totale di 7 componenti.

La dott.ssa Bernini esprime il proprio apprezzamento per aver definito in maniera dettagliata le funzioni della Commissione Ricerca Scientifica e per averla collegata, per quanto di competenza, agli organi di Ateneo. Concorda sulla composizione proposta che rende più snella la Commissione e fa presente che è in accordo con quanto deliberato in merito alle composizioni degli organi di Ateneo sia in termini numerici sia di rappresentanze.

Si conviene di modificare le "invenzioni brevettabili" con "le invenzioni e i brevetti" (c. 1, lett. g).

L'Organo approva.

Art. 16 – Collegio di Disciplina

Il Rettore fa rilevare che l'articolo risulta già inserito nello stralcio della modifica statutaria di cui al D.R. 540/11; si propone una modifica al comma 7 (termini di estinzione del procedimento).

L'Organo approva.

Art. 17 – Comitato Unico di Garanzia

Il Rettore informa che il Comitato Unico di Garanzia, secondo la più recente normativa, sostituisce il precedente Comitato Pari Opportunità.

L'Organo approva.

Art. 18 – Senato degli Studenti e partecipazione degli studenti

Il Rettore fa presente che l'articolo prevede, tra l'altro, una composizione semplificata del Senato degli Studenti anche alla luce dell'abolizione delle Facoltà di cui al D.R. 540/11.

Su proposta dei rappresentanti degli studenti, si conviene di precisare il numero minimo necessario per considerare validamente costituito l'Organo tenuto conto della variabilità dei suoi componenti connessa alla perdita dello *status* di studente. Si conviene inoltre di precisare che i membri di diritto nel Senato degli studenti sono i rappresentanti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione.

L'Organo approva.

Art. 19 – Difensore degli studenti
L'Organo approva.

Art. 20 – Conferenza di Ateneo
L'Organo approva.

TITOLO III – AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 21 – Regolamenti di Ateneo
L'Organo approva.

Art. 22 – Regolamenti delle strutture
L'Organo approva.

Al termine della discussione, il Rettore pone in votazione gli articoli da 1 a 22 – Titoli I, II e III, dello Statuto *ex lege* 240/10 nella seguente formulazione che tiene conto delle proposte emerse nel corso dell'esame di singoli articoli (in rosso quelle proposte dall'Amministrazione, in verde quelle introdotte nella presente riunione):

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Statuto d'autonomia

1. Il presente Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia è adottato in armonia con i principi dell'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato sull'ordinamento universitario.

Art. 2 Finalità istituzionali

1. L'Università degli Studi della Tuscia (d'ora in poi "l'Ateneo") si riconosce istituzione pubblica a carattere indipendente e pluralistico, secondo i principi della Costituzione della Repubblica italiana e secondo le disposizioni della *Magna Charta* sottoscritta dalle Università europee e di altri Paesi di tutto il mondo. Persegue i fini istituzionali del magistero della cultura nel rispetto dell'autonomia e della libertà della ricerca e dell'insegnamento.
2. L'Ateneo si fonda sul legame inscindibile tra didattica e attività di ricerca e opera affinché l'insegnamento possa promuovere e favorire in una prospettiva di internazionalizzazione degli studi, il progresso delle conoscenze e l'acquisizione del sapere nonché l'evoluzione della società.

3. L'Ateneo assume a motto ispiratore della propria opera le parole di San Bernardo: *«Sunt qui scire volunt ut aedificent ... Et Caritas est».*

Art. 3 Codice Etico

1. L'Ateneo adotta il Codice Etico. Il Codice determina i valori fondamentali e le regole di condotta nell'ambito della comunità universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, promuove il riconoscimento ed il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza.
2. Il Codice Etico, approvato dal Senato Accademico ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte ad evitare qualsiasi forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale; il Codice individua, altresì, le sanzioni per le violazioni delle suddette norme.
3. Sulle violazioni del Codice, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide il Senato Accademico su proposta del Rettore.
4. Nel caso in cui la violazione del Codice integri anche un illecito disciplinare, la relativa competenza spetta agli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

Art. 4 Ricerca

1. L'Ateneo garantisce ai docenti e alle strutture scientifiche piena autonomia nell'organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Nell'ambito dei settori in cui operano, sono garantiti ai singoli l'accesso ai finanziamenti e l'uso delle strutture e delle strumentazioni.
2. L'Ateneo favorisce la trasmissione della conoscenza e dei risultati della ricerca, fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno incentivandone il deposito da parte dei docenti nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico per assicurarne la più ampia diffusione possibile, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali.
3. Le invenzioni e i brevetti, risultato delle attività di ricerca svolte nell'Ateneo, sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.
4. La valutazione delle attività e dei risultati della ricerca è riservata al Nucleo di Valutazione nonché agli Organismi di valutazione nazionale e internazionale.

Art. 5 Didattica

1. L'Ateneo riconosce l'autonomia delle strutture didattiche. Garantisce ai singoli docenti libertà da ogni condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attività didattica.

2. Le strutture didattiche organizzano autonomamente le proprie attività, incluse quelle di orientamento e tutorato.

Art. 6

Diritto allo studio. Attività culturali e sportive

1. L'Ateneo organizza attività e servizi in modo da agevolare l'accesso ad essi da parte degli studenti. Opera, nell'ambito delle sue competenze, per garantire l'attuazione del diritto allo studio sancito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione e dalle disposizioni di legge. Assicura che sia perseguito l'obiettivo di una piena formazione culturale degli studenti, anche in vista del completamento degli studi da parte degli iscritti e del rispetto dei tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio, mediante attività integrative di arricchimento culturale, di orientamento e di tutorato. S'impegna a favorire il miglioramento delle condizioni degli studenti in Ateneo e nel territorio e il loro inserimento nel mondo del lavoro. Favorisce le politiche di integrazione degli studenti con disabilità nell'ambito della vita universitaria, del mondo professionale e del territorio.
2. L'Ateneo promuove e valorizza la partecipazione degli studenti, anche organizzati in strutture associative o di volontariato, al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.
3. In attuazione delle norme sul diritto allo studio, l'Ateneo promuove, tutela e sostiene le attività culturali, sportive, di servizio, assistenziali e ricreative degli studenti e del personale universitario mediante apposite strutture e organizzazioni rappresentative anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, con associazioni o cooperative che operino nei rispettivi settori.

Art. 7

Rapporti con l'esterno

1. L'Ateneo, in conformità con i principi e con le disposizioni di cui all'art. 2 dello Statuto, in vista del conseguimento di obiettivi di eccellenza nelle attività didattiche, scientifiche e di ricerca, promuove e sviluppa i rapporti con altri Atenei, Istituzioni di alta cultura, Enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati. Promuove e sviluppa inoltre i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le loro associazioni di categoria, nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica.
2. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 8

Definizioni

1. Ai fini dello Statuto, dei regolamenti e degli atti dell'Ateneo si intendono:
 - a) per professori, i professori di prima fascia e di seconda fascia;

- b) per docenti, i professori di prima fascia, di seconda fascia, i ricercatori e le figure ad essi equiparate dalla legge;
- c) per studenti, gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca.

Titolo II

ORGANI

Art. 9

Organi di Ateneo

1. Sono organi dell'Ateneo: il Rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Nucleo di Valutazione e il Senato degli Studenti.

Art. 10

Rettore

1. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Università. Al Rettore sono attribuite le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Spetta al Rettore:
 - a) convocare e presiedere la Conferenza di Ateneo, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e curare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
 - b) emanare lo Statuto e i regolamenti nonché le rispettive modifiche;
 - c) proporre al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto anche conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
 - d) proporre al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale nonché il conto consuntivo, previo parere del Senato Accademico;
 - e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
 - f) proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, la nomina del Direttore Generale ;
 - g) promuovere i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e del Direttore Generale;
 - h) esercitare la potestà disciplinare nei confronti degli studenti;
 - i) proporre al Senato Accademico le determinazioni da adottare nei casi di violazione del Codice Etico, per i casi che non rientrino nella competenza del Collegio di Disciplina;
 - j) designare i rappresentanti dell'Università presso Enti, aziende, istituzioni;
 - k) presiedere la delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione integrativa di Ateneo;

- l) esercitare ogni altra attribuzione, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, che sia demandata ad esso dall'ordinamento universitario e dalla vigente normativa.
3. In caso di necessità e urgenza adotta i provvedimenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Rettore designa il Pro-Rettore vicario tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e può delegare specifiche funzioni a professori di ruolo e fuori ruolo.
5. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno in servizio presso le università italiane e dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
6. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, ai ricercatori di ruolo, ai dirigenti di ruolo e al personale tecnico-amministrativo di ruolo. Spetta, inoltre, al rappresentante nel Senato Accademico dei ricercatori a tempo determinato reclutati ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione nonché al Presidente del Senato degli Studenti.
7. Il totale dei voti esprimibili dal personale tecnico-amministrativo è pari al 15% del totale dei voti esprimibili dagli aventi diritto con voto pari all'unità. I valori frazionali si riconducono all'unità per eccesso solo se superiori a 0,5.
8. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato. La convocazione viene pubblicata sul sito garantendone la massima diffusione. In caso di cessazione anticipata, la convocazione deve avere luogo entro quaranta giorni dalla data di cessazione. Fino al rinnovo della carica, le funzioni del Rettore sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal decano.
9. Le candidature sono presentate, tramite pubblicazione su un'apposita sezione del sito di Ateneo, almeno 15 giorni prima della Conferenza di Ateneo, corredate di un breve *curriculum*, di una sintesi del programma elettorale, e delle firme di un numero di elettori pari al 10% del totale dei voti esprimibili dagli aventi diritto. Le candidature sono discusse in Conferenza di Ateneo secondo le modalità fissate nel Regolamento Generale di Ateneo.
10. Nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che abbia ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. In difetto, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione per il ballottaggio è indetta dopo dieci giorni dalla terza votazione ed è valida se vi partecipa almeno la maggioranza degli aventi diritto. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello maggiore di età. Il presidente del seggio procede immediatamente alla proclamazione dell'eletto.
11. Il Rettore, nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di elezione per anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane fino alla fine dell'anno accademico di compimento del mandato.

12. Il Senato Accademico, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Questa è approvata se riscuote il consenso della maggioranza dei partecipanti al voto, secondo i pesi definiti nei commi 6 e 7 che precedono. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Rettore decade immediatamente dalla carica e si procede a nuove elezioni secondo le regole stabilite nel presente Statuto per il caso di cessazione anticipata della carica. Le modalità e i termini della deliberazione del corpo elettorale sono fissati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art.11
Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'Organo di rappresentanza della comunità accademica e svolge funzioni normative, di indirizzo e consultive.
2. In particolare il Senato Accademico:
 - a) approva lo Statuto e la sua revisione, con la maggioranza prevista dall'articolo 41;
 - b) approva il Regolamento Generale di Ateneo e la sua revisione;
 - c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti, in materia di didattica e di ricerca nonché il Codice Etico;
 - d) formula proposte ed esprime pareri nelle materie e nei casi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
 - e) per gli aspetti di sua competenza, esprime parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul conto consuntivo dell'Università e sul documento di programmazione triennale di Ateneo, regolato dall'art.1 *ter* del Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43;
 - f) formula proposte e pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e strutture;
 - g) svolge attività di indirizzo, di raccordo e di coordinamento dei Dipartimenti e delle altre strutture scientifiche e delle relative attività, sentita anche la Commissione Ricerca, per quanto di competenza;
 - h) può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia del Rettore secondo i termini e le modalità di cui all'art.10, c.12 del presente Statuto;
 - i) su proposta del Rettore, decide i provvedimenti da adottare per la violazione del Codice Etico, qualora questi non ricadano nella competenza del Collegio di Disciplina;
 - j) definisce i criteri generali per la ripartizione degli spazi di Ateneo tra i Centri di spesa;
 - k) fornisce pareri su qualsiasi argomento che il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
 - l) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e quelli del Nucleo di Valutazione, secondo le norme dei successivi articoli dello Statuto;




- m) su proposta del Rettore, designa il Presidente del Collegio dei Revisori, da scegliere tra magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato;
 - n) esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative.
3. Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore ed è composto da 19 componenti:
- a) il Rettore, che lo presiede;
 - b) n. 11 docenti di ruolo, su base elettiva, di cui: un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea scientifico-tecnologica, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea umanistico-sociale, 7 Direttori di Dipartimento;
 - c) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;
 - d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 - e) tre rappresentanti degli studenti.
- Alle adunanze del Senato Accademico partecipano altresì senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Generale, con funzioni di segretario e, su invito del presidente, il Pro-Rettore vicario.
4. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi membri.
5. Le procedure per il funzionamento del Senato Accademico sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.
6. Le rappresentanze delle categorie vengono elette con le modalità previste nel Regolamento Generale di Ateneo.
7. Salvo i casi nei quali le norme di legge o quelle del presente Statuto prevedano maggioranze differenti, le deliberazioni del Senato sono prese a maggioranza degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Rettore.
8. La durata in carica dei componenti elettivi del Senato Accademico è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

Art.12

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di indirizzo strategico e vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo, nel rispetto dei principi di decentramento delle decisioni e di separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in particolare, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza:
- a) delibera l'attivazione e la soppressione di corsi e sedi;
 - b) approva, su proposta del Rettore:



- il bilancio di previsione annuale e triennale, le relative variazioni e il conto consuntivo secondo le procedure previste nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - il documento di programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. Il Consiglio inoltre:
- a) adotta il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed esprime parere sui regolamenti di competenza del Senato Accademico, compresi quelli adottati dai Dipartimenti, in materia di didattica e di ricerca e sul codice etico;
 - b) adotta i provvedimenti che comportino oneri di bilancio nei limiti e per gli oggetti tassativamente determinati dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, in tutti i casi nei quali questi non rientrino nella competenza del Direttore generale o di altri organi di spesa;
 - c) assume determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse destinate alla ricerca e alla didattica in conformità con la programmazione pluriennale e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;
 - d) delibera la costituzione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale dell'Università;
 - e) su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, conferisce l'incarico di Direttore generale;
 - f) su proposta del Direttore generale, assume le determinazioni in ordine alle dotazioni organiche del personale tecnico-amministrativo delle strutture decentrate e alla relativa copertura, in conformità con la programmazione triennale di cui al comma 2, lett. b) e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;
 - g) fornisce gli indirizzi inerenti alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché gli indirizzi relativi ai compiti del Direttore generale previsti dal presente Statuto e dalla normativa nazionale;
 - h) effettua, secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'art.14 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, la valutazione dei dirigenti e, su proposta del Nucleo di Valutazione, del Direttore Generale;
 - i) determina la misura delle indennità di risultato del Direttore Generale e dei dirigenti sulla base degli esiti della valutazione di cui alla lettera precedente;
 - j) adotta nei confronti dei dirigenti le misure previste dall'articolo 21 del D.lgs. 30.3.2001, n.165 in materia di responsabilità dirigenziale;
 - k) sulla base della proposta del Direttore generale di cui all'art.35, c.2 lett. b) del presente Statuto, approva la programmazione triennale del personale tecnico-amministrativo;
 - l) su proposta dei consigli di Dipartimento, assume determinazioni in ordine all'attivazione delle procedure di chiamata del personale docente in conformità con la programmazione triennale di cui al comma 2 lett.b) e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;



- m) approva, nei limiti della sostenibilità finanziaria e nel rispetto della programmazione del personale, le proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti; in ogni caso può, con delibera motivata, chiedere al Consiglio di Dipartimento proponente, per una sola volta, il riesame della proposta di chiamata, entro il termine definito dal Consiglio di amministrazione stesso;
 - n) delibera, su proposta del Consiglio di Dipartimento, la stipula dei contratti per attività di insegnamento con docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama, determinandone il trattamento economico sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio medesimo;
 - o) adotta, senza la rappresentanza degli studenti, i provvedimenti disciplinari concernenti i professori ed i ricercatori universitari, su parere vincolante del Collegio di disciplina, secondo quanto disposto dall'art. 16 che segue;
 - p) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.
4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
- a) il Rettore, componente di diritto, che lo presiede;
 - b) cinque componenti designati dal Senato Accademico nell'ambito di candidature individuate, mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello, con la necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, due dei quali non appartenenti ai ruoli dell'Università della Tuscia a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
 - c) un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca dell'Università eletto secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
5. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tiene conto del rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione il direttore generale e i dirigenti dell'Università.
6. Per la nomina dei tre membri dell'Università della Tuscia, fino ai dieci giorni precedenti la seduta di designazione del Senato Accademico, un numero di venticinque dipendenti dell'Università può presentare candidature a componente del Consiglio di Amministrazione. Ciascun dipendente non può sottoscrivere più di una candidatura. Sono esclusi dalla possibilità di sottoscrivere candidature il Rettore e i membri del Senato Accademico.
7. Per la nomina dei due soggetti esterni all'Università della Tuscia si ricorre ad un bando esterno da pubblicare sul sito di Ateneo.
8. Sia per i membri interni sia per i membri esterni all'Università della Tuscia, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da un curriculum vitae del candidato, presentato nei modi previsti dal Regolamento Generale di Ateneo, che serve a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 e, nel caso dei membri interni, dall'accettazione della candidatura medesima da parte degli stessi. I *curricula* sono pubblicati sul sito di Ateneo non oltre dieci giorni precedenti alla riunione del Senato Accademico convocato per la nomina dei membri del Consiglio di

- Amministrazione. Sulle candidature presentate si pronuncia un apposito Comitato, nominato dal Rettore, che esclude dalle predette candidature quelle manifestamente non corrispondenti ai requisiti prescritti. Il Comitato è composto da tre membri individuati tra il personale di ruolo dell'Università della Tuscia, di cui uno appartenente alla categoria del personale tecnico-amministrativo, che non siano componenti di Organi di Ateneo.
9. Il Senato Accademico, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo, vota a scrutinio segreto sulle candidature presentate in base al criterio generale della qualificazione ed esperienza professionale, procedendo in fasi distinte per i membri esterni all'Università e per i membri interni.
 10. Sono nominati coloro che raggiungono, nel corso della prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
 11. Limitatamente ai posti del Consiglio di Amministrazione non assegnati nel corso della prima votazione, si procede, nella medesima seduta del Senato Accademico, ad un ballottaggio tra i candidati, in numero non superiore al doppio dei posti ancora da assegnare, che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. Risultano nominati coloro che conseguono il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti da assegnare.
 12. Ciascun Senatore nelle votazioni di cui ai commi 10 e 11 ha a disposizione un numero di voti, rispettivamente per i membri interni e per quelli esterni, pari a quello dei membri del Consiglio da eleggere.
 13. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni. Il rappresentante degli studenti dura in carica due anni. Il mandato di consigliere è rinnovabile per una sola volta.
 14. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore generale.
 15. Il Senato Accademico può revocare per motivata giusta causa, secondo le disposizioni del Codice Civile, il mandato di uno o più membri della componente designata del Consiglio di Amministrazione in conformità con le procedure disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. La proposta di revoca, sottoscritta da un terzo dei membri del Senato, senza computare a tal fine il Rettore, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La mozione è approvata se ottiene il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Senato, senza computare a tal fine il Rettore.
 16. Il Senato Accademico segnala altresì al Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione assunta a maggioranza assoluta, i casi di:
 - o grave e/o reiterato scostamento del Consiglio di amministrazione rispetto agli indirizzi del Senato accademico;
 - o mancato conseguimento degli obiettivi per gravi cause direttamente imputabili al Consiglio di amministrazione.
 17. Nella medesima deliberazione di cui al comma 16 il Senato accademico fissa un termine, non superiore a sessanta giorni, al Consiglio di amministrazione per l'adozione di adeguati correttivi.

Nel caso in cui il Consiglio non si uniformi alle prescrizioni del Senato, secondo i requisiti prescritti nel comma 16, può essere presentata una mozione di sfiducia del Consiglio medesimo.

La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e si considera approvata se ottiene il consenso dei 2/3 dei componenti del Senato accademico, senza computare a tal fine il Rettore. All'approvazione della mozione consegue lo scioglimento del Consiglio e l'avvio delle procedure per la nomina dei nuovi membri.

18. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno tre componenti.

Art. 13

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è titolare delle funzioni di vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo e dei suoi centri di spesa.
2. Il Collegio esercita le seguenti competenze:
 - a. rilascia pareri obbligatori sulla proposta di bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;
 - b. compie le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale;
 - c. redige apposita relazione sulla proposta di bilancio consuntivo ed effettua verifiche, anche su richiesta del Rettore e del Consiglio di Amministrazione;
 - d. redige un rapporto al Rettore ed al Consiglio di Amministrazione su riscontrate gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali;
 - e. effettua, con periodicità almeno trimestrale, verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito cauzionale e custodia;
 - f. assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti del Collegio dei Revisori, anche singolarmente, hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni dell'Ateneo e dei centri di spesa attinenti alle materie di competenza del Collegio.
4. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti:
 - a) uno effettivo, con funzione di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili nonché gli avvocati dello Stato, designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore;
 - b) uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del ministero stesso.
5. Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
6. I componenti del Collegio sono nominati con decreto rettorale, durano in carica 3 anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

7. Non possono far parte del Collegio i dipendenti dell'Ateneo e coloro che intrattengano rapporti di collaborazione con l'Ateneo medesimo.
8. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art 14 Nucleo di valutazione


1. Il Nucleo svolge tutte le funzioni di valutazione previste dalla normativa vigente secondo criteri e modalità predeterminati dal medesimo, in conformità con gli indirizzi impartiti dall'ANVUR. Opera in piena autonomia rispetto agli altri organi, ai quali riferisce i risultati dell'attività di valutazione compiuta garantendo la massima trasparenza e pubblicità.
2. In particolare il Nucleo di valutazione:
 - a) determina i parametri per la valutazione delle attività di ricerca, didattiche e amministrative tenuto conto della specificità delle strutture;
 - b) verifica e valuta la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa. Nell'effettuare tale verifica tiene anche conto degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti di cui all'art. 2, c.2 lett. g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) verifica e valuta le attività di ricerca svolte in Ateneo sulla base dei parametri di cui alla lettera a) anche ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente;
 - d) verifica la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei soggetti individuati dai Dipartimenti per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, c.1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - e) vigila sulle politiche di reclutamento sulla base dei criteri definiti dall'ANVUR;
 - f) svolge altresì, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, visto anche quanto previsto dall'art.2, c.1, lett. r) della legge 30 dicembre 2010, n.240, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
 - g) riferisce periodicamente con apposite relazioni agli organi di governo sui risultati dell'attività di valutazione;
 - h) verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art.33 del presente Statuto.
 - i) svolge ogni altra competenza prevista dalla normativa vigente.
3. Il Nucleo di valutazione è composto da:
 - a) il coordinatore, scelto tra i professori di ruolo dell'Ateneo;
 - b) quattro membri da individuarsi tra soggetti di elevata qualificazione ed esperienza esterni all'Ateneo, dei quali almeno due in possesso di ampie esperienze di valutazione universitaria in diversi settori della conoscenza;
 - c) un rappresentante degli studenti eletto, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo, tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo.

4. Il Nucleo di valutazione, istituito con decreto rettorale, è designato dal Senato Accademico.
Per la presentazione delle candidature dei componenti di cui al comma 3, lett. b) che precede, viene pubblicato sul sito di Ateneo apposito bando che preveda come requisito di partecipazione il possesso di un'elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione anche in ambito non accademico da comprovare mediante presentazione, nei modi previsti dal Regolamento Generale di Ateneo, di curriculum vitae. Il termine per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando. I *curricula* pervenuti sono pubblicati sul sito di Ateneo. Dopo la scadenza del bando il Rettore convoca il Senato per la designazione dei componenti in una data non inferiore a quindici giorni da quella della convocazione medesima.
5. Sono designati coloro che raggiungono, nel corso della prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
6. Limitatamente ai posti del Nucleo di valutazione non assegnati nel corso della prima votazione, e ferma restando la riserva di cui al comma 3, lettera b) che precede, si procede, nella medesima seduta del Senato Accademico, ad un ballottaggio tra i candidati, in numero non superiore al doppio dei posti ancora da assegnare, che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. Risultano designati coloro che conseguono il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti da assegnare.
7. Ciascun Senatore, nelle votazioni di cui ai commi 5 e 6, ha a disposizione un numero di voti pari a quello dei componenti del Nucleo da designare.
8. Il coordinatore, nominato con decreto rettorale, è designato dal Senato Accademico all'interno di una rosa di tre nomi scelti dal Rettore fra i professori di ruolo dell'Ateneo in possesso di una comprovata competenza in materia di valutazione. E' designato il professore che raggiunga la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Qualora nessun professore ottenga la maggioranza assoluta, si procede ad un ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. Risulta designato il professore che consegue il maggior numero dei voti. In caso di assenza o impedimento temporaneo del coordinatore, il Nucleo è presieduto da un componente del Nucleo designato dal Senato Accademico nella seduta di cui al c. 4.
9. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni con mandato rinnovabile per una sola volta, salvo il rappresentante degli studenti che ha un mandato biennale, rinnovabile per una sola volta.
10. Durante il periodo del loro mandato e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, i membri esterni del Nucleo non possono intrattenere con l'Ateneo alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito.
11. Il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo rende disponibili, in conformità con la normativa vigente, le risultanze della propria attività per garantirne la diffusione e la pubblicità.



Art. 15
Commissione ricerca scientifica di Ateneo

1. La Commissione Ricerca Scientifica svolge compiti istruttori, propositivi e consultivi per gli organi di governo dell'Ateneo su tutte le questioni riguardanti l'attività scientifica di Ateneo avvalendosi, ove opportuno, della collaborazione degli Uffici dell'Amministrazione centrale competenti e, eventualmente, di esperti.
In particolare:
 - a) contribuisce all'individuazione delle aree di ricerca dell'Ateneo d'intesa con i Dipartimenti, segnalando i settori di eccellenza e definendo una mappatura complessiva della ricerca di Ateneo;
 - b) propone linee strategiche per lo sviluppo delle attività di ricerca dell'Ateneo e per indirizzare la ricerca verso gli ambiti meglio rispondenti alle competenze presenti, ai settori di eccellenza individuati e ai parametri di valutazione riconosciuti a livello nazionale e internazionale, coordinandosi con il monitoraggio dei prodotti della ricerca e la relativa valutazione condotta dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 14 comma c);
 - c) promuove la visibilità esterna della ricerca scientifica di Ateneo, anche attraverso l'incentivazione dell'accesso aperto ai prodotti della ricerca;
 - d) propone iniziative per favorire i processi di internazionalizzazione della ricerca e per incentivare la partecipazione dell'Ateneo ai bandi di finanziamento nazionali e internazionali;
 - e) formula proposte al Consiglio di Amministrazione riguardanti la distribuzione di fondi destinati alla ricerca, incentivando la produttività e il merito;
 - f) esprime un parere sull'attivazione di nuovi *spin off* e sul rinnovo di quelli già attivati, tenendo conto dei risultati previsti o ottenuti, dei parametri di valutazione individuati dall'ANVUR e del Regolamento di Ateneo;
 - g) esamina la documentazione inerente le invenzioni e i brevetti presentata dai docenti ed esprime un parere sull'opportunità di depositare la domanda di brevetto, tenendo conto dei parametri di valutazione individuati dall'ANVUR e del Regolamento di Ateneo;
 - h) si esprime su ogni altro argomento su richiesta degli Organi di Governo dell'Ateneo.
2. La Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo è istituita con decreto del Rettore ed è composta da 7 componenti, nominati su base elettiva, di cui: 1 rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, 1 rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia, 1 rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea scientifico-tecnologica; 1 rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, 1 rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia, 1 rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea umanistico-sociale; 1 rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, scelto fra i ricercatori che alla data dell'elezione abbiano almeno 18 mesi di contratto ancora da svolgere.



3. Il Presidente, che coordina i lavori della Commissione, viene individuato tra i professori di ruolo di prima fascia ed eletto dai Componenti della Commissione stessa. Il Presidente sceglie tra i Componenti il vice-Presidente.
4. La Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo è convocata, in via ordinaria, almeno ogni due mesi.

Art. 16
Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo.
2. Il Collegio è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è composto da 2 professori ordinari, 2 professori associati e 2 ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli dell'Ateneo, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni. Il Collegio è presieduto da un professore ordinario scelto dal Rettore tra i professori dell'Ateneo o di altri Atenei italiani.
3. I componenti del Collegio restano in carica per 3 anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.
4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina, formulando motivata proposta.
5. Il Collegio di Disciplina si esprime entro 30 giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del Collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e superiore rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.
7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione da parte del Rettore degli atti al Collegio di disciplina di cui al comma 4. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti

istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

8. La partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità. Il solo rimborso spesa è previsto nel caso di membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.

Art. 17 Comitato Unico di Garanzia

1. Il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", (d'ora in poi "il Comitato") svolge compiti propositivi, consultivi e di verifica per l'ottimizzazione della produttività del lavoro attraverso il miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di benessere organizzativo. In particolare promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, vigilando contro qualunque forma di discriminazione, diretta o indiretta, e di violenza morale e psichica.
2. Il Comitato ha composizione paritaria tra i generi ed è formato da sei componenti tre dei quali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi degli art. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001, e tre nominati dal Senato accademico, su proposta del Rettore, in modo da garantire la medesima rappresentanza tra personale docente e tecnico-amministrativo.
3. Le modalità di costituzione e la durata del mandato del Comitato sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. Il Comitato con proprio Regolamento disciplina il funzionamento dell'organo.

Art. 18 Senato degli Studenti e partecipazione degli studenti

1. Il Senato degli Studenti è l'organo di rappresentanza e di coordinamento degli studenti che svolge funzioni propositive e consultive degli organi di Ateneo per le materie previste dalla normativa vigente e per quelle indicate ai successivi commi 2 e 3.
2. Il Senato degli Studenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, esprime parere, entro trenta giorni dalla richiesta nei casi previsti dal presente Statuto e, in particolare, sulle seguenti materie:
 - a) il Regolamento Didattico – parte generale;
 - b) i criteri per la gestione dei fondi previsti a bilancio per le attività culturali e ricreative delle associazioni studentesche formalmente riconosciute dal Senato Accademico;
 - c) l'organizzazione dei servizi dedicati agli studenti e gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio;
 - d) l'attività di tutorato e di orientamento;
 - e) la disciplina e la determinazione delle tasse e contributi a carico degli studenti.

- Esprime altresì il proprio parere su ogni altra questione riguardante gli studenti sulla quale gli Organi di Governo lo ritengano opportuno.
3. Il Senato degli Studenti adotta il proprio Regolamento che disciplina il funzionamento dell'Organo, previo parere di legittimità da parte del Rettore.
 4. L'Ateneo garantisce supporti logistici e l'accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad esso attribuiti nel rispetto della vigente normativa.
 5. Il Senato degli Studenti, di nomina rettorale, è composto da:
 - due rappresentanti per dipartimento eletti tra gli iscritti ai rispettivi corsi di studio;
 - i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
 - un rappresentante dei dottorandi/specializzandi eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l'Ateneo della Tuscia.
 6. Il mandato dei rappresentanti degli studenti è biennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Senato degli Studenti è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Per le sostituzioni dei componenti a qualsiasi titolo decaduti si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo.
 7. Nella seduta di insediamento, il Senato degli Studenti elegge tra i propri componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente e il vice-Presidente di nomina rettorale. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
 8. E' riconosciuto agli studenti il diritto a riunirsi in assemblea di Ateneo e in assemblea di Dipartimento o di corso di studio nei modi stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo.
 9. È diritto di ogni singolo studente avanzare proposte e interpellanze al Senato degli Studenti sulle materie di propria competenza.

Art. 19 Difensore degli studenti

1. Il difensore è nominato dal Rettore, sentito il Senato accademico, su una rosa di candidati proposti dal Senato degli studenti tra personalità di riconosciuta autorevolezza e prestigio aventi una formazione di tipo giuridico e conoscenze comprovate nell'ambito dell'ordinamento universitario, per un periodo di tre anni accademici. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
2. Il difensore è a disposizione degli studenti per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami. Ha il diritto di compiere accertamenti, può chiedere atti e chiarimenti a ogni ufficio o struttura dell'Ateneo e riferisce al Rettore che, in relazione al caso concreto, sentito il Senato accademico, adotta gli atti di competenza.
3. Il difensore degli studenti predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e ne trasmette copia al Rettore e al Senato degli studenti.



Art. 20
Conferenza di Ateneo

1. La conferenza di Ateneo, sulla base di una relazione del Rettore che la presiede, discute e propone in ordine alle attività dell'Università.
2. La conferenza è composta da tutto il personale docente e tecnico-amministrativo e dagli studenti; viene convocata all'inizio dell'anno accademico.
3. Al termine di ogni mandato, le candidature alla carica di Rettore vengono proposte e discusse nella conferenza d'Ateneo, appositamente convocata e presieduta dal decano ai sensi dell'art.10, c.9 dello Statuto.

Titolo III

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 21
Regolamenti di Ateneo

1. I Regolamenti di Ateneo sono deliberati dal Senato a maggioranza assoluta, sentiti i Dipartimenti. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti.
2. I Regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto.
3. Il Regolamento generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di elezione degli organi, è deliberato dal Senato accademico, sentiti i Dipartimenti.
4. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati e di ogni altra attività formativa, gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio e definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. Il Regolamento è deliberato dal Senato accademico, su proposta dei Dipartimenti, sentito il Senato degli studenti.
5. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università.
6. Il Regolamento sulle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto terzi è deliberato dal Senato accademico, sentiti i Dipartimenti.



Art. 22
Regolamenti delle strutture


1. I Regolamenti dei Dipartimenti e delle strutture individuate nel titolo successivo sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità con lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il Rettore, con atto motivato e su conforme delibera del Senato accademico, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del Regolamento.
3. Il Regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza dei due terzi dei componenti, deve essere emanato entro venti giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della copertura finanziaria.
4. I Regolamenti sono emanati dal Rettore. Essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto.

L'Organo approva.

Su invito del Rettore, la prof.ssa Vallozza si impegna ad una rilettura del testo dello Statuto al fine di renderlo conforme ai dettami linguistici.

Il Rettore ringrazia i presenti e chiude la seduta alle ore 11,10.
Letto e approvato.

Il Segretario
Dott. Giovanni Cucullo



Il Presidente
Prof. Marco Mancini

